



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844

92019 SCIACCA (AG)

PROT. n. _____

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0006980 del 29/05/2019
A (Uscita)

Sciacca _____

Circolare n. 413

**AI DOCENTI
Al sito web**

Oggetto: Scrutini finali classi prime IP nuovo ordinamento a.s. 2018/19.

Ad integrazione della circolare n. 397/2019, si precisa che, per quanto riguarda gli scrutini in oggetto, i Consigli di Classe terranno conto delle innovazioni introdotte in ordinamento con il **D.Lgs. 61/2017** recante la Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del **D.M. 24 maggio 2018, n. 92** - Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il succitato Decreto in particolare prevede all'Art. 4 comma 6 che "Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 13 (*Valutazione e scrutini – ndr*) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all'articolo 2 (*Valutazione del comportamento – ndr*) del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), e al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (*Come integrato e modificato dal D.Lgs. n.62/2017 – ndr*). La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo (*D.Lgs 61/2017 – ndr*). Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. La certificazione delle competenze è effettuata, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo (*D.Lgs 61/2017 – ndr*)." e all'Art. 4 comma 7 che "Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo (*D. Lgs. 61/2017 – ndr*), le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non

superiore a 264 ore nel biennio.”

E' bene precisare che la valutazione intermedia da effettuarsi al termine del primo anno è riferita ai soli risultati delle attività inserite nel PFI e che la definizione delle attività di recupero e sostegno possono comunque contare su una quota-sezione del curriculum di 264 ore nel biennio. Pertanto, non c'è alcuna deroga alla regola generale dell'obbligo di valutazione complessiva, da effettuarsi in sede di scrutinio di fine anno, degli apprendimenti dello studente in vista dell'ammissione o non ammissione alla classe successiva. I Consigli di Classe in sede di scrutinio di fine anno si atterrano alle disposizioni legislative vigenti come sopra richiamate e applicheranno il Regolamento di valutazione interpretandolo alla luce del rinnovato quadro normativo.

Appare tuttavia evidente che la non ammissione alla classe successiva è una opzione residuale se si tiene conto dell'impianto pedagogico che sottende la riforma dell'IP, la valenza formativa della valutazione intermedia e il complesso delle attività svolte dal CdC nel corso dell'anno scolastico attraverso la nomina del Tutor, il Bilancio di competenze previsto nel PFI e lo sviluppo di UdA multidisciplinari che hanno dato forma e sostanza a pratiche virtuose finalizzate alla didattica personalizzata per competenze funzionale al successo formativo degli studenti e a contrastare la dispersione scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Calogero De Gregorio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
co.2, DL.vo 39/1993